



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

ORIGINALE

627/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

ud. 4 dicembre 2006;  
r.g. nn. 25464+28111/03;  
oggetto: associazione,  
esclusione dell'associato.

composta dai magistrati

Rosario De Muis

Mario Rosario Morelli

Giulio Graziadei

Renato Rordorf

Maria Rosaria San Giorgio

rel.

presidente

consigliere

“

“

“

*Cass. 627*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale proposto da

Francesco Mandarino, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 229, presso l'avv. Marco Donvito, che lo difende per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

SAP, Sindacato autonomo di polizia, in persona del segretario generale dott. Filippo Saltamartini, elettivamente domiciliato in Roma, via del Seminario n. 85, presso l'avv. Carlo Srubek Tomassy, che lo difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

resistente

*Mario Donvito*

2724  
2006

ed inoltre sul ricorso incidentale proposto da  
SAP, Sindacato autonomo di polizia, come sopra rappresentato, domiciliato  
e difeso;

ricorrente

contro

Francesco Mandarino;

intimato

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 778 del 26  
novembre 2002-17 febbraio 2003;

sentiti

il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. Raffaele Bonfiglio, con delega, per il Mandarino, e l'avv. Srubek  
Tomassy, per il Sindacato;

Il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aurelio  
Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e  
l'assorbimento del ricorso incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio nazionale del SAP, Sindacato autonomo di polizia, il 25  
giugno 1993 ha deliberato l'esclusione dal Sindacato stesso di Francesco  
Mandarino, segretario provinciale di Roma, addebitandogli di aver tenuto  
una condotta contraria agli obblighi statutari.

Il Presidente del Tribunale di Roma, su ricorso proposto dal  
Mandarino il 21 gennaio 1994 ai sensi degli artt. 23 e 24 cod. civ. e 669 *bis*  
e segg. cod. proc. civ., con provvedimento del 9 giugno 1994, ha sospeso in



via cautelare detta delibera ed ha assegnato il termine di venti giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.

Il Mandarino, il 26 luglio 1994, dopo la scadenza di detto termine, ha citato il Sindacato dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo la nullità dell'atto di esclusione e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha accolto le domande, liquidando il danno nella misura di lire 30.000.000.

Ha proposto appello il Sindacato, fra l'altro addebitando al Tribunale l'omesso esame dell'eccezione di decadenza dal diritto d'impugnare il provvedimento del Consiglio nazionale, per effetto del decorso del termine semestrale di cui all'art. 24 terzo comma cod. civ., da computarsi a partire dalla riunione del 25 giugno 1993, alla quale il Mandarino aveva preso parte.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 17 febbraio 2003, ha condiviso l'indicata deduzione, ed ha respinto la domanda del Mandarino, osservando:

-che il Sindacato, con la comparsa di risposta in primo grado, oltre a sostenere l'inammissibilità della domanda del Mandarino in ragione dell'instaurazione del giudizio di merito dopo la scadenza dei venti giorni accordatigli dal Presidente del Tribunale, aveva richiamato le difese articolate nella memoria difensiva del 24 febbraio 1994, depositata nel procedimento cautelare, nella quale aveva espressamente eccepito la decadenza di cui all'art. 24 cod. civ.;

-che tale richiamo, in quanto accompagnato dall'allegazione di quella memoria, valeva ad introdurre nel dibattito processuale detta eccezione;

-che la decadenza si era verificata, in quanto la notificazione della delibera di esclusione, richiesta dal citato art. 24 terzo comma cod. civ. per



l'inizio del decorso del termine semestrale, aveva trovato equipollente nella certa conoscenza dell'atto che il Mandarinino aveva avuto il giorno stesso dell'adunanza del Consiglio (25 giugno 1993), alla quale aveva partecipato, replicando alle accuse mossegli, e nella quale era da reputarsi presente, anche nelle successive fasi della discussione e decisione, essendosi fatto rappresentare, dopo il suo allontanamento, da un consigliere appositamente delegato.

Il Mandarinino, con ricorso notificato il 20 ottobre 2003, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando due motivi.

Il Sindacato ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ..

Il primo motivo del ricorso principale rinnova la tesi secondo cui l'eccezione di decadenza *ex art. 24 cod. civ.* era da reputarsi nuova in secondo grado, e quindi doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., dato che il Sindacato, nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale, aveva opposto la tardività dell'iniziativa del Mandarinino sotto un profilo diverso, cioè l'inosservanza del termine fissato a conclusione del giudizio cautelare, e che il mero richiamo delle difese svolte in detto giudizio cautelare non poteva configurare riproposizione di esse in una sede autonoma e distinta.

Il motivo è infondato.



La memoria difensiva, presentata nel procedimento cautelare e contenente la predetta eccezione, non solo è stata richiamata nella comparsa di risposta di primo grado, con riferimento a tutte le deduzioni in essa contenute, ma è stata anche allegata, come puntualmente rilevato dalla Corte d'appello.

Quest'allegazione ha conferito a detta memoria la natura di parte integrante della comparsa di risposta, e così ha reso legittimo (e doveroso) l'esame delle eccezioni in essa contenute.

Con il secondo motivo del ricorso principale si critica l'affermazione della Corte d'appello sulla tardività dell'iniziativa giudiziale del Mandarinò, sostenendosi che il termine semestrale di cui all'art. 24 terzo comma cod. civ. postula indefettibilmente la notificazione della delibera di esclusione, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della norma, di modo che, in assenza (come pacificamente nella specie) di tale notificazione, non può iniziare a decorrere, restando irrilevante la partecipazione dell'escluso all'assemblea nella quale sia stata presa la corrispondente decisione.

Anche tale motivo è infondato.

Detta notificazione integra formalità prescritta esclusivamente a fini di conoscenza, avendo lo scopo di tutelare il diritto dell'associato escluso di godere integralmente, per l'eventuale contestazione in giudizio del provvedimento a suo carico preso dall'assemblea, dello *spatium deliberandi* di sei mesi, a partire dal giorno, documentalmente certificato, della esauriente notizia del provvedimento stesso e del suo contenuto.

La notificazione in discorso, pertanto, deve ritenersi ultronea nei confronti dell'associato che abbia partecipato all'assemblea nella quale sia stata formulata la proposta di esclusione, siano stati esternati i relativi motivi e sia stata adottata la corrispondente deliberazione, sempre che tale



partecipazione abbia comportato notizia dell'atto con la stessa pienezza e con la stessa certezza assicurate dalla consegna di copia a mezzo di pubblico ufficiale al riguardo abilitato.

Tale situazione si è verificata nel caso concreto, sulla scorta delle circostanze accertate dalla Corte d'appello, in quanto il Mandarinino è stato presente, di persona o tramite rappresentante espressamente delegato, all'adunanza assembleare del 25 giugno 1993, in tutti i momenti rilevanti (formulazione degli addebiti, discussione, lettura della decisione), e, dunque, ha avuto diretta e completa conoscenza del provvedimento, acquisendo tutti gli elementi occorrenti per valutare l'opportunità di ricorrere in giudizio.

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto.

Il ricorso incidentale, rivolto a sostenere che la decadenza si sarebbe comunque determinata per il decorso di oltre sei mesi a far tempo dal momento in cui il Mandarinino ha agito in sede cautelare depositando la delibera impugnata (e così evidenziando la piena conoscenza di essa), rimane assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del soccombente.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale, e condanna Francesco Mandarinino al pagamento in favore del SAP, Sindacato autonomo di polizia, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di € 3.100, di cui € 3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Mandarinino', written vertically on the right side of the page.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 4 dicembre 2006.

Rosario De Musis, presidente

Giulio Graziadei, estensore



IL CANCELLIERE  
dott. Luigi Rittano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **15 GEN. 2007**

IL CANCELLIERE C1  
dott. Luigi Rittano

